

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA



IL PRESIDENTE

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, 29 luglio 2020 e 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato (fino al 31 gennaio 2021) lo stato di emergenza epidemiologica sul territorio nazionale relativo all'epidemia da COVID 19;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante tra l'altro *"Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

Visto il decreto-legge del 28 ottobre 2020 n. 137 avente ad oggetto *"Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19."* e recante all'art. 27 **"Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario"** ;

Visto il proprio decreto 24 settembre 2020, riguardante le modalità di tenuta delle udienze di questa CTR;

PREMESSO che secondo quanto ora disposto dall'art. 27 D.L. n° 137 fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid 19, ove vi siano "situazioni di pericolo" per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo partecipi del processo tributario è autorizzato con provvedimento motivato del presidente della Commissione lo svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio con collegamento da remoto; che, in alternativa, è stato altresì previsto dal comma 2 dell'art. 27 che le controversie fissate per la trattazione in pubblica udienza passano in decisione allo stato degli atti, fatta salva la facoltà di parte di presentare specifica istanza di discussione, con conseguente trattazione in udienza partecipata con collegamento da remoto oppure - ove non sia possibile procedere mediante tale modalità - con successiva trattazione scritta;

RITENUTO che in considerazione della crescente entità del numero dei contagi da COVID 19 nella Regione Valle d'Aosta sussistono le condizioni previste dal comma 1 dell'art. 27 D. L. citato per l'adozione dei previsti provvedimenti presidenziali, stante la necessità di contenere gli effetti negativi che l'emergenza

epidemiologica COVID-19 comporta anche per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso nel periodo di emergenza nazionale da Covid 19, a tutela della incolumità pubblica dei giudici, delle parti pubbliche e private, dei loro difensori e del personale amministrativo a vario titolo partecipi del processo, non altrimenti tutelabili se non con le disposizioni di cui in prosieguo;

RILEVATO che allo stato non sussistono né le dotazioni tecnologiche necessarie, né le condizioni normative secondarie per la regolamentazione delle udienze pubbliche con collegamento da remoto secondo le indicazioni dell'art. 16 Legge 136/2018 come sostituito dall'art 135 della legge n° 77/2020;

CONSIDERATO che i giudici tributari delle varie qualifiche attualmente in servizio presso questa Commissione Regionale sono residenti (con l'eccezione di un solo componente) o in altre regioni o comunque in località diverse dal Comune ove ha sede questo ufficio, con la conseguenza che l'eventuale utilizzo del diritto all'esonero dalla partecipazione alla camera di consiglio, come previsto dal comma 3 dell'art. 27 cit. finirebbe per paralizzare completamente l'attività giurisdizionale, ove non fosse consentito l'utilizzo - per le camere di consiglio - di collegamenti da remoto;

A modifica del precedente decreto 24.9.2020 riguardante l'attività di udienza di questa CTR, **DISPONE** quanto segue:

Fino alla cessazione dello stato di emergenza (allo stato il 31 gennaio 2021):

- le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, a decorrere dalla prossima udienza del 26/11/2020, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione;
- nel caso in cui sia chiesta la discussione, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica;
- nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al caso precedente, la controversia è rinviata ad altra udienza che renda possibile la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini;

- le camere di consiglio potranno essere svolte tramite collegamenti da remoto che utilizzino idonee tecnologie; il presidente del collegio per ogni procedimento sottoscriverà verbale (contenente anche l'indicazione delle specifiche modalità dell'avvenuto collegamento con i componenti), da inviare in copia per mail entro il giorno successivo al Segretario di Sezione, nonché separato dispositivo della decisione, da trattenere e depositare in Segreteria solo contestualmente al deposito della sentenza.

Il presente decreto verrà affisso all'Albo e comunicato (oltre che ai giudici della CTR) al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria; ai locali Uffici delle Agenzie Fiscali; all'Ordine degli Avvocati e all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Aosta.

li 2 novembre 2020

IL PRESIDENTE
dott. Roberto Punzo

